



**OGGETTO: Comune di Esine –Richiesta di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006 – Riesame della determinazione dirigenziale n. 42 del 30/06/2022**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA  
Dott. Marco Zemello

#### **Richiamati**

- Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 147 e 149-bis;
- la Legge Regionale 21/2010 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";
- la Legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che ha novellato l'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006, introducendo una clausola di salvaguardia per alcune gestioni del servizio idrico nei Comuni montani, in presenza di determinati requisiti e previo accertamento degli stessi da parte dell'Ente di Governo territorialmente competente;

**Vista** la sentenza del TAR Brescia n. 371/2017 pubblicata in data 15 marzo 2017, confermata dal Consiglio di Stato sez.V con sentenza n. 5237 del 26.8.2020, con la quale è stato respinto il ricorso del Comune di Marone nei confronti dell'Ufficio d'Ambito condividendo la conclusione dell'istruttoria condotta dall'Ufficio d'Ambito sui parametri indicati dallo stesso TAR per la misurazione dell'efficienza della gestione autonoma comunale;

#### **Premesso che**

- con nota prot. n. 3373/2018 del 1 giugno 2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'accertamento dei requisiti per la prosecuzione della gestione autonoma da parte del Comune di Esine, sulla base dei medesimi parametri indicati dalla citata sentenza n. 371/2017 e con l'impiego di ogni dato, informazione e documento già in possesso e di ogni ulteriore elemento fornito dal Comune;
- con nota prot. n. 4666/2021 del 26/08/2021 l'Ufficio d'Ambito ha richiesto al Comune la documentazione necessaria per procedere alla valutazione dei parametri individuati;
- il Comune di Esine non ha inviato alcuna documentazione nei termini indicati nelle richieste di questa EGATO;

**Visto** l'art. 147 comma 2 ter del D.Lgs.n.152/2006 inserito dall'art. 22, comma 1-quinquies, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, che dispone "2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di

governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.";

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 42 del 30/06/2022 con la quale, al termine dell'istruttoria condotta dall'Ufficio d'Ambito, è stata respinta l'istanza del Comune di Esine per la gestione autonoma del servizio idrico integrato per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006 dal momento che il mancato invio della documentazione richiesta non ha consentito di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Accertato che** con medesima determinazione dirigenziale 42/2022 l'Ufficio ha preso atto della trasmissione tardiva di documentazione da parte del Comune di Esine, nota del 28/06/2022 prot. 3282/2022, riservandosi di istruire tali documenti e di adottare, eventualmente, un nuovo provvedimento;

**Dato atto che** la documentazione inviata dal Comune e le ulteriori verifiche effettuate dall'Ufficio consultando le fonti informative regionali, come acclarato nella relazione istruttoria (in atti), non consentono di accertare positivamente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento al primo presupposto stabilito dal citato art. 147 comma 2bis lettera b), dal momento che:

- l'approvvigionamento del Comune avviene anche attraverso captazioni da pozzo e/o da presa superficiale in ogni caso non caratterizzate dai requisiti richiesti dal suddetto art. 147 c. 2 bis lett. b) ovvero "approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

**Ritenuto che** in assenza di tale requisito non sia possibile procedere alla valutazione del presupposto dell'"utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico", stante la previsione normativa della contestuale presenza di tutti i requisiti richiesti;

**Ritenuto** per quanto sopra che non sussistano le condizioni per concludere positivamente l'istruttoria finalizzata al mantenimento della gestione in via autonoma da parte del Comune di Esine;

**Vista** la legge regionale 24/2021 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2022" con la quale la Regione Lombardia ha modificato la precedente Legge regionale n.26/2003, ha previsto che la stessa Regione "può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli ATO di cui al comma 1, attraverso l'individuazione di ATO, con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità".

**Considerato che** i Comuni della Valle Camonica hanno chiesto di istituire un nuovo ATO in esecuzione della suddetta legge regionale;

**Preso atto che** in data 24 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della suddetta legge della Regione Lombardia n. 24 del 27/12/2021, ritenendo che le nuove disposizioni regionali, si pongano in contrasto con la normativa statale e violano l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione;

**Ritenuto che** a seguito dell'impugnazione della Legge Regionale n. 24/2021 e della nota della Regione Lombardia prot. Z1.2022.0010529 del 22/03/2022, con la quale è stata comunicata la sospensione del procedimento volto alla istituzione di un nuovo ATO della Valle Camonica fino alla decisione finale della Corte Costituzionale, appaia inopportuno procedere all'immediato subentro nelle gestioni dei relativi Comuni da parte del Gestore Unico Acque Bresciane;

## DISPONE

1. di respingere al termine al termine del riesame istruttorio, l'istanza del Comune di Esine per la gestione autonoma del servizio idrico integrato per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 147, comma

2 bis del D. Lgs. 152/2006 dal momento che la documentazione inviata dal Comune le ulteriori verifiche effettuate dall'Ufficio consultando le fonti informative regionali, come acclarato nella relazione istruttoria (in atti) non consente per le ragioni richiamate in premessa di accertare positivamente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, con riferimento al primo presupposto stabilito dal citato art. 147 comma 2bis lettera b) e cioè quello dell'"approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42":

2. di dare atto, conseguentemente che la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Esine non può essere mantenuta in via autonoma, in deroga all'unicità di gestione di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006;

3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Esine, alla Provincia di Brescia, alla società Acque Bresciane srl, alla Regione Lombardia e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);

4. di sospendere, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul ricorso proposto avverso la Legge Regionale n.2472021, e fino alla conclusione del procedimento finalizzato alla istituzione del nuovo ATO della Valle Camonica, il subentro da parte del Gestore Unico Acque Bresciane nella gestione del Comune di Esine;

5. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ufficio d'Ambito.

Brescia, 27 luglio 2022

Il Direttore  
dell'Ufficio d'Ambito  
(Dott. Marco Zemello)